

«La giurisdizione sportiva»
(Francesco Fabrizio Tuccari)
Abstract

Il tema prescelto presenta aspetti di peculiarità fin dal titolo, in quanto le controversie in materia di sport sono devolute (quali in via esclusiva, quali in via alternativa e quali in via concorrente) alla giustizia sportiva e/o a quella statale, di cui soltanto quest'ultima è giurisdizione nel senso proprio del termine.

Tale particolarità di fondo riflette l'idea dello sport come fenomeno la cui organizzazione e disciplina mettono capo a un ordinamento giuridico autonomo rispetto a quello statale.

Questa idea, criticata da più parti, è stata in qualche misura rivisitata ma non superata, cosicché specialità ed effettività costituiscono una variabile dipendente dalla conformazione del contesto di volta in volta considerato, ossia giustizia sportiva e giustizia statale; ciascuna delle quali, peraltro, presenta al proprio interno articolazioni e specificità che finiscono per ibridare e complicare ulteriormente il quadro di riferimento.

Muovendo dall'esame delle caratteristiche di entrambi tali contesti, ci si sofferma sui rispettivi profili problematici, per poi verificare se la giustizia sportiva possa qualificarsi come giurisdizione speciale almeno sotto il profilo sostanziale; e, in ottica di più ampio respiro, se e quanto gli attuali assetti di sistema delle controversie in materia di sport siano in grado di offrire una tutela (piena ed) effettiva, qualunque delle due giustizie venga adita.